

*SENTENZA N°*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Salerno III° Sezione Civile**

Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi

in funzione di Giudice monocratico

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it  
SENTENZA

nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 4.1.2012

al N° 47/2012 R.G. ,

avente ad oggetto: revocat. fallim. rimesse contr. factoring

e vertente

tra

CURAT. FALLIM. CAVAMARKET

E

S.P.A. CENTRO FACTORING

avv.ti P. M. <sup>1</sup> i e M. R. <sup>2</sup> E

All'udienza i procuratori costituiti rassegnavano le  
conclus. di cui in atti (cfr. verb. di ud. del 28.10.2015) .

### Elementi di fatto e svolgimento del processo

In data 17.3.2001 veniva stipulato tra le parti un contratto, a mezzo del quale la s.p.a. Cavamarket cedeva alla s.p.a. Centro Factoring tutti i suoi crediti, presenti e futuri, derivanti dalla sua attività commerciale di vendita di generi alimentari .

Siffatto contratto, e per esso le conseguenti operazioni, si è protratto fino alla dichiarazione di fallimento della s.p.a. Cavamarket, intervenuta in data 5.7.2010 .

Con la presente azione la curatela fallimentare ha chiesto, ex art. 67, comma secondo, l. f., la declaratoria di inefficacia di tutti i pagamenti, effettuati nel semestre anteriore al fallimento, dai debitori della s.p.a. Cavamarket, nell'ambito della operazione di factoring .

Ritualmente costituitasi, la s.p.a. Centro Factoring si opponeva alla domanda, sottolineando la natura complessa del rapporto instauratosi tra le parti, il quale presentava sia elementi del mandato che del finanziamento .

La causa è stata istruita con una prova testimoniale e con l'espletamento di una consulenza contabile, affidata al dr.

E . . . V . . .

Precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è



IL CASO .it

stata riservata dal Giudicante per la decisione, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Anzitutto, non sembra inutile sottolineare che la presente azione ha per oggetto la revocatoria fallimentare di tutte le rimesse effettuate dai debitori della s.p.a. Cavamarket, relative ai crediti ceduti dalla società fallita alla soc. Centro Factoring .

Dunque, l'azione non riguarda il contratto di factoring, con il quale la società fallita ha ceduto alla Centro Factoring tutti i suoi crediti presenti e futuri, collegati alla sua attività di vendita di beni alimentari ed al consumo .

Peraltro, non potrebbe essere diversamente, posto che il contratto di factoring è stato stipulato in data 17.3.2001 e, dunque, ben al di fuori da qualsiasi ipotesi di revocabilità, fallimentare e non, per il decorso dei limiti temporali di prescrizione .

Tuttavia, ciò non esclude l'astratta revocabilità delle singole rimesse effettuate dai debitori della Cavamarket nell'ambito del rapporto di factoring, per la nota autonomia negoziale che assiste siffatti pagamenti, al pari di quanto pacificamente ritenuto per le rimesse effettuate dal correntista nei rapporti di conto corrente bancario, con



ILLCASO.it

o senza anticipazione bancaria .


Peraltro, la dicitura utilizzata di “ contratto quadro di factoring “ non sembra casuale, e lascia chiaramente intendere la volontà delle parti di affidare a futuri atti negoziali la effettiva e concreta regolamentazione, anche operativa, del loro rapporto .

2) Ciò non toglie, tuttavia, che vada anzitutto esaminato il contratto stipulato tra la Cavamarket ed il Centro Factoring in data 17.3.2001, per capire bene quale sia stata la reale volontà delle parti, quale funzione economico-sociale abbiano inteso dare al contratto posto in essere, e come esse abbiano inteso regolare i loro rapporti .

Anzitutto, non è in discussione che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di factoring, posto che la prima finalità voluta dalla Cavamarket è stata quella di cedere alla Centro Factoring tutti i suoi crediti, presenti e futuri, derivanti dalla sua attività di impresa .

Orbene, il factoring rientra nella più ampia figura giuridica della cessione dei crediti, di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ. .

Come è noto, la cessione dei crediti è considerata dalla legge unicamente per i suoi effetti, indipendentemente dal rapporto sottostante da cui trae origine, tanto che una



ILCASO.it

parte della dottrina la considera come un negozio astratto, come tale anche in grado di nascondere, eventualmente, un negozio misto o atipico .

Pertanto se, generalmente, la prima causa della cessione del credito è quella di vendita, non può escludersi che essa non possa aver luogo per un titolo gratuito ( primo comma dell'art. 1260 c.c. ), ovvero per una funzione di garanzia ( art. 1266 cpv. c.c. ), o per una semplice funzione di mero accreditamento, come nel contratto di conto corrente o nel conto corrente di corrispondenza .

Inoltre, una tale causa variabile non cambia anche nelle ipotesi di cessione pro solvendo, ossia quella in cui il cedente non risponde della solvenza del debitore, posto che in tali casi comunque si profila la figura della cessione dei crediti, ma come sottoposta pattiziamente alla condizione risolutiva del mancato pagamento .

3) Dunque, la possibile variabilità della causa impone di accertare con particolare rigore quale sia quella che, nella presente fattispecie, le parti abbiano voluto in concreto perseguire con la stipula del contratto sottoscritto in data 17.3.2001 .

Stanti anche le osservazioni proposte dal c.t.u. nominato, dr. V a, non sembra contestabile che le parti abbiano voluto attribuire al contratto de quo una causa mista .

Invero, la prima causa è certamente quella di natura finanziaria: la Cavamarket ha ceduto tutti i suoi crediti presenti e futuri al Centro Factoring con il principale obiettivo di ottenere garantita la liquidità necessaria, in forma continuativa, per mandare avanti la sua attività di impresa, senza correre il rischio di vedersi bloccata, ovvero ostacolata, da inadempimenti o da crediti in sofferenza, se non proprio incagliati .

Dal canto suo, il Centro Factoring era garantito, nelle anticipazioni fatte in favore della Cavamarket, dalla solvibilità dei debitori ceduti, rafforzata dalla natura pro solvendo della cessione, che la metteva al riparo dai rischi di inadempimento, non accollandosene il rischio, al contrario della cessio pro soluto .

Tutto ciò, ovviamente, almeno fino a quando il sistema nel suo complesso ha retto, ossia fino a quando l'ammontare dei debiti insoluti non ha superato una certa soglia, tale da non consentire più di far fronte, con regolarità, a tutte le posizioni a sofferenza .

3/a) La seconda causa che ha indotto le parti alla stipula del contratto, invece, è certamente quella di natura gestionale o di mandato, ossia quella di affidare alla società di factoring tutta la gestione delle pratiche di riscossione del credito, anche eventualmente in sede



ILCASO.it

contenziosa, attestata anche dal diritto alla attribuzione di commissioni in favore della società di factoring per l'attività svolta .



4) Sulla base di tali premesse non sembra contestabile che ci troviamo di fronte ad un contratto innominato a causa mista, ossia una causa risultante dalla commistione di più tipi legislativamente regolati .

La prima causa che ha indotto le parti alla stipula del contratto è quella della vendita dei crediti commerciali facenti capo alla Cavamarket .

Trattandosi di cessione pro solvendo, poi, tale vendita, pur sempre a titolo definitivo, è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato pagamento da parte del debitore ceduto .

A fianco a tale causa v'è poi quella, collegata, del finanziamento a favore della società cedente: gli importi corrisposti dalla società di factoring per l'acquisto dei crediti, detratti gli aggi pattuiti, servono anche a garantire alla società cedente un flusso continuo e sicuro di denaro, per il proficuo svolgimento della sua attività di impresa .

La società cedente, già prima di sapere se la cessione avrà buon fine con il pagamento da parte del debitore ceduto, potrà utilizzare la somma messa a disposizione dalla società di factoring, senza bisogno che si stipuli un

successivo contratto di finanziamento, esattamente come nello schema del contratto di anticipazione bancaria, fatta salva <sup>LA</sup> successiva regolamentazione dei rapporti tra anticipante e anticipata .



Strumentale a queste funzioni, poi, v'è quella di gestione di tutte le attività occorrenti per il recupero dei crediti non spontaneamente corrisposti dai debitori ceduti .

Tale funzione, inoltre, configura una sorta di mandato in rem propriam, in quanto le somme eventualmente incamerate vengono incassate direttamente dal factor, a compensazione e deconto delle somme di denaro anticipate al creditore cedente .

5) In conclusione, esaminati gli atti, sembra possa ritenersi con sufficiente tranquillità che la fattispecie voluta dalle parti vada inquadrata nell'alveo della anticipazione quale sottospecie della apertura di credito, caratterizzata dal fatto che essa è accompagnata da una garanzia personale, costituita dai crediti vantati dall'anticipato ed offerti all'anticipante a tutela del suo credito, per come scaturenti dai rapporti di fornitura in corso tra la Cavamarket ed i suoi vari clienti .

Siffatti crediti vengono acquistati dall'anticipante, tanto che provvede esso stesso all'incasso, in forza del medesimo contratto di factoring, senza la necessità di



alcun mandato ad hoc .

Inoltre, le somme di denaro incassate vanno a deconto di quanto anticipato dal factor, detratte le commissioni e gli interessi pattuiti per la messa a disposizione di liquidità, anche prima della esigibilità dei crediti .

6) Tali conclusioni, poi, sono perfettamente in linea con quanto rinvenuto in giurisprudenza .

In particolare, secondo Cass. n. 684/2001, il contratto di factoring è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa, per effetto della quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati .

In tale contratto è di regola prevista la facoltà per l'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal factor, il quale si obbliga anche a fornire dei servizi accessori e strumentali al perseguimento dello scopo, quali quelli occorrenti alla effettiva riscossione dei crediti, anche nel proprio interesse di acquirente pro solvendo di quei crediti .

Nel contratto è anche presente la finalità di acquisizione di liquidità in favore dell'imprenditore, attraverso le anticipazioni pattuite .



ILCASO.it

Non stride poi con tale finalità liquidatoria la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal corrispettivo .



In particolare, resta in linea con le finalità negoziali esposte la circostanza che il credito riscosso dal factor venga da lui ritenuto, in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati; in tal modo, il credito riscosso diventa una componente del corrispettivo pattuito per la cessione .

7) In applicazione di siffatti principi, così mirabilmente espressi, deve necessariamente concludersi che con il contratto stipulato in data 17.3.2001 la Cavamarket abbia inteso vendere alla Centro Factoring i suoi crediti verso la propria clientela, ricevendone in cambio anticipazioni su quanto a lei spettante, detratti gli interessi pattuiti e le commissioni per il servizio prestato per la riscossione dei crediti .

ILCASO.it

Ne consegue che quanto versato dai debitori ceduti sui crediti acquistati dal factor, e dallo stesso incassato, spetta in toto ad esso, quale corrispettivo per le anticipazioni effettuate, senza bisogno di altra attività negoziale, ma solo in applicazione delle intese consacrate .

A conclusioni diverse si potrebbe pervenire, solo ipotizzando che i pagamenti effettuati dai debitori ceduti

abbiano natura solutoria, ossia siano finiti, o sarebbero potuti finire, direttamente nelle casse della società fallita, in mancanza di anticipazioni in atto da parte del factor, o quando lo stesso non aveva più ragioni di credito verso la Cavamarket .



Di ciò, tuttavia, non v'è alcuna traccia in atti; anzi, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. ( cfr. pag. 7 della sua relazione ) fanno presumere l'esatto contrario .

Ne consegue, altresì, che tali versamenti sfuggono completamente a qualsiasi ipotesi di revocatoria fallimentare, in quanto il denaro corrisposto dai debitori ceduti non è mai entrato nel patrimonio della s.r.l. Cavamarket, essendo stato legittimamente trattenuto dalla s.r.l. Centro Factoring, quale corrispettivo sulle anticipazioni fatte in favore della società poi fallita .

La domanda principale proposta dalla curatela fallimentare va pertanto in toto rigettata .

Analoga sorte consegue anche alle domande subordinate proposte dalla curatela fallimentare, posto che la vendita a titolo definitivo dei crediti, pur sottoposta alla condizione risolutiva del pagamento del debitore ceduto, esclude qualsivoglia pretesa degli organi concorsuali su beni usciti dal patrimonio della società fallita .

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno

poste pertanto a carico dell'attrice secondo la liquidazione di cui al dispositivo che segue .



P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento della s.r.l. Cavamarket con atto di citazione spedito per la notifica in data 27.12.2011, ogni contraria istanza reietta, così provvede :

1) rigetta la domanda ;

2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese giudiziali, che liquida in complessivi euro 9.780,00, di cui euro 9.650,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.a.p. .

Così deciso in Salerno in data 2.2.2016

IL GIUDICE UNICO ESTENSORE

*Roberto Piccardi*

*Sentenza pubblicata*  
*il* 02 FEB. 2016

Il Cancelliere  
dott. Stefano Milano